

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 febbraio 2008 - Deliberazione N. 339 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Riconoscimento dello status di "Imprenditore Agricolo Professionale" (IAP) ed espletamento delle relative attività di certificazione e di controllo. Adempimenti inerenti l'applicazione del D.Lgs n. 228/2001, del D.Lgs n. 99/2004 e del D.lgs n. 101/2005.**

**PREMESSO che:**

- i nuovi orientamenti che caratterizzano le scelte di programmazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC) tendono ad innovare la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale per renderla congruente con l'evoluzione dei processi in atto;
- il Reg. CE n.ro 1257/1999 e il Reg. CE n.ro 1698/2005 "sul sostegno allo sviluppo rurale" (FEARS) utilizzano l'espressione "agricoltore", senza fornire una definizione compiuta, ma correlando l'attività del medesimo con la preservazione degli ambienti naturali e con il mantenimento di comunità "vitali";
- il Reg. CE n.ro 817/2004 della Commissione, "recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n.ro 1257/1999, all'art. 33, primo paragrafo, recita: "agricoltore è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo precisi criteri stabiliti dallo Stato membro";
- a fronte delle innovazioni delle politiche di intervento in agricoltura della Comunità europea, il legislatore nazionale ha adottato una serie di strumenti normativi tesi ad adeguare la nozione di agricoltura e la nozione di imprenditore agricolo; che tali strumenti normativi rispondono essenzialmente a:
  - a) D.lgs n.ro 228/2001: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.ro 57";
  - b) Legge delega n.ro 38/2003: "Disposizioni in materia di agricoltura";
  - c) D.Lgs n.ro 99/2004: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.ro 38";
  - d) D.Lgs n.ro 101/2005.

**VISTI:**

- la Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole;
- i Regolamenti CEE: n.ro 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, n.ro 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
- il Regolamento CE n.ro 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;
- la legge 9 maggio 1975, n.ro 153: "Attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità europea per la riforma dell'agricoltura", ed in particolare l'art. 12 che introduceva la definizione di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (I.A.T.P.);

**CONSIDERATO che:**

- il D.Lgs n.ro 228/2000, all'art. 1, ha definito la nozione di "attività agricole" e la nozione di "imprenditore agricolo":
  - "E' imprenditore agricolo professionale chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e "attività connesse"; "che tutte le attività sono dirette alla cura dello sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso" e "che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine";

- le attività dell'imprenditore agricolo sono dirette, oltre alla produzione, "alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento"; che nel novero delle attività agricole bisogna considerare anche le "attività connesse", quali: la fornitura dei beni e servizi mediante l'utilizzo prevalente di strutture e/o risorse dell'azienda agricola; la valorizzazione del territorio; la ricezione e l'ospitalità turistica";
- il D.Lgs n.ro 99/2004, all'art. 1, paragrafo 1, ha definito la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) in sostituzione degli assunti dell'art. 12 della legge n.ro 153/1975, stabilendo i requisiti soggettivi e i requisiti oggettivi per l'attribuzione dello status di I.A.P.: "è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui, il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole, di cui all'art. 2135 del Cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro e che per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 17 e seguenti del Reg. CE n.ro 1257/1999, i requisiti sono ridotti al 25%";
- l'art. 2135 del Cod. civ., che definisce la nozione di imprenditore agricolo, risulta modificato nel suo impianto originario:
  - al comma 1, sostituendo l'originaria dizione "allevamento del bestiame" con la più esaustiva locuzione "allevamento degli animali";
  - al comma 2, definendo in modo innovativo le attività agricole, sia principali che connesse, e sostituendo la originaria locuzione "alienazione dei prodotti" con la più articolata locuzione "commercializzazione dei prodotti".
- con il D.Lgs n.ro 99/2004 (art. 1) viene introdotta la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) che sostituisce, ai fini della normativa statale e regionale, la figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (I.A.T.P.), introdotta dall'art. 12 della legge n.ro 153/75, che viene, pertanto, abrogato;
- il D.Lgs n.ro 99/2004 e il D.Lgs n.ro 101/2005 prevedono che lo status di I.A.P. debba essere riconosciuto anche alle società (Persone giuridiche), purché nello statuto sia evidenziato che l'oggetto sociale riguarda "l'esercizio esclusivo delle attività agricole", di cui al novellato art. 2135 del Cod. civ. e purché in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle fonti normative e regolamentari;
- il D.Lgs n.ro 99/2004 e il D.Lgs n.ro 101/2005 dettano disposizioni anche per il compendio unico, teso a favorire l'integrità aziendale;
- l'art. 1, paragrafo 2, del D.Lgs n.ro 99/2004, e seguenti modifiche e integrazioni, attribuisce alle Regioni la competenza dell'accertamento, ad ogni effetto, dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'attribuzione dello status di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) sia per il singolo agricoltore, sia per le società di persone, cooperative e di capitali;
- l'art. 1, comma 1, del D.Lgs 99/2004, il quale dispone che per il riconoscimento dello status di I.A.P. sia necessario il soddisfacimento dei requisiti di: "competenza e conoscenze professionali", "tempo dedicato" e "reddito dedicato", e sia, altresì, necessario la sussistenza di una minima unità aziendale e di una minima redditività aziendale, senza i quali presupposti viene a caducare la nozione di impresa produttiva professionale, e che i presupposti in parola devono essere intesi come possesso di una azienda agricola la cui redditività, come certificata dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura (S.T.A.P.A.), a ciò deputati, sia, comunque, non inferiore al 50% della soglia prevista dalla Regione Campania per le zone altimetriche;

- con riferimento alla disciplina sopra citata, le attività lavorative extraaziendali non devono essere superiori ad un ammontare di ore 1.000 per accedere al riconoscimento dello status di IAP, perché oltre tale limite l'esercizio delle attività agricole risulterebbe residuale e complementare rispetto alle attività non aziendali;

**RITENUTO che:**

- l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza mercantile -, a norma del paragrafo 2 dell'art. 1 del D.Lgs n.ro 99/2004, e seguenti modificazioni e integrazioni, ha proceduto alla definizione di puntuali modalità organizzative e procedurali al fine di rendere agevole l'attuazione delle norme contenute dei Decreti legislativi citati e garantire, in particolare, l'accertamento dei seguenti requisiti:
  - i) il possesso di conoscenze e competenze professionali, di cui all'art. 5 del Reg. CE n.ro 1257/1999 e dell'art. 22 del Reg. CE n.ro 1698/2005,
  - ii) il tempo di lavoro dedicato alle attività agricole,
  - iii) i ricavi ottenuti dalle attività agricole rispetto al reddito globale da lavoro;

**CONSIDERATO che:**

- necessita definire un quadro organico ed univoco di comportamento nella attuazione delle normative statali ed individuare nei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura (S.T.A.P.A.), competenti per territorio, le strutture preordinate all'accertamento, alla certificazione del possesso e del mantenimento dei requisiti, fissati dal D.Lgs n.ro 99/2004 e dal D.Lgs n.ro 101/2005;
- in forza del D.Lgs n.ro 99/2004, risulta abrogato l'art. 12 della legge n. 153/75 (che regolamentava la precedente figura di IATP) e che pertanto per le qualifiche IATP già riconosciute si debba intendere, a tutti gli effetti, il riconoscimento dello status di IAP;

**DATO ATTO che:**

- le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative sono state sentite dal competente Settore sulla materia il giorno 21 novembre 2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di adottare le modalità organizzative e procedurali per il riconoscimento dello status di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), di cui al D.Lgs n.ro 99/2004 e al D.Lgs n.ro 101/2005 così come definite nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fermo restando l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro agricolo, previdenziale e fiscale, nonché le attività di accertamento e controllo, previste dalla medesima norma;
- di revocare la circolare regionale n.ro 6 del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca, Prot. 117424 del 30 agosto 1989, rubricata: "Qualifica Imprenditore agricolo a titolo principale – certificazione", perché rispondente alle disposizioni dell'art. 12 della legge n.ro 153/75, ora abrogato dal D.Lgs n.ro 99/2004;
- dare atto che le certificazioni di riconoscimento di I.A.T.P., rilasciate ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75, continuano ad avere efficacia in quanto concesse sulla base di requisiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal vigente articolo 1 del D.Lgs integrato n. 99/2004;

- di attribuire ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura (S.T.A.P.A.), quali articolazioni territoriali previste dal vigente ordinamento regionale ed incardinati nell' A.G.C. 11, l'attività istruttoria, preordinata all' accertamento e alla certificazione del possesso e del mantenimento dei requisiti fissati dal D.Lgs n.ro 99/2004 e n.ro 101/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le attività di controllo, secondo le metodiche di cui al precitato allegato A), adottato dalla Regione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Campania (BURC) a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa; documentazione ed Informazione, ai Settori centrali e ai Settori decentrati dell'A.G.C. Settore Sviluppo Attività Primarie ed al SeSIRCA per la pubblicazione sul sito Web regionale.

Il Segretario

*D'Elia*

Il Presidente

*Bassolino*

Regione Campania  
Area Generale di Coordinamento Attività Settore primario  
Settore: IPA (Interventi Produzioni Agricole)

## **L'Imprenditore Agricolo Professionale**

### **“Criteri per il riconoscimento dello status di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dell'attività di certificazione ai sensi dell'art. 1, D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e del D.Lgs 27 maggio 2005, n.101”**

#### **1) Premessa**

Il disposto dell'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, come modificato dal D.Lgs 101/2005, in attuazione dell'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, ha definito la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), abrogando l'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, relativo alla figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IAPT).

L'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004 attribuisce alle Regioni la competenza del riconoscimento dello status di IAP, previo l'accertamento dei requisiti previsti dalla richiamata normativa.

#### **2) Riferimenti normativi:**

- D.Lgs, 4 giugno 1997, n. 143 – *Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*,
- Legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3
- D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 – *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57,*
- Legge 7 marzo 2003, n. 38 – *“Disposizioni in materia di agricoltura”*
- D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – *“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”,*
- D.Lgs 27 maggio 2005, n. 101 – *“Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”,*
- Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 – *“Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo agricolo di orientamento di garanzia (FEAOG),*
- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 – *“Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),”*
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 – *“Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),*
- Delibera del Consiglio Regionale della Campania , n. 109/2 – Seduta del 29 luglio 1988 – Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 53 del 21 novembre 1988 – *“Norme regolamentari per la concessione di aiuti alle aziende agricole, in attuazione del Reg. (CEE n. 797/85 del Consiglio),”,*
- Circolare n. 85 dell'INPS del 24 maggio 2004 – *“Imprenditore Agricolo Professionale: IAP”,*

- Circolare n. 48 dell'INPS del 24 marzo 2006 – *“D.Lgs 27 maggio 2005, n. 101: Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Modifiche alla disciplina dello IAP”*.

### 3) **Definizioni**

- **ATTIVITA' AGRICOLE:** (quelle previste dall'art. 2135 del Cod. civ.) attività precipuamente rivolte alla produzione di ricchezza (e non di mero godimento); ovvero le attività agricole devono essere rivolte a soddisfare bisogni altrui, perciò destinate ad esitare le produzioni, tutte o in parte, sul mercato. Ergo, l'attività agricola per l'autoconsumo non configura attività riguardante la figura dell'imprenditore agricolo professionale;
- **AZIENDA:** complesso di beni organizzati per l'esercizio di impresa; unità tecnico-economica costituita da terreni ed, eventualmente, da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale, zootecnica, comprese le attività connesse, di cui al D.Lgs n. 228/01
- **LAVORATORI AGRICOLI:** comprendono gli *operai a tempo indeterminato* (Oti) e gli *operai a tempo determinato* (Otd). Gli Oti sono lavoratori assunti con un rapporto di lavoro con un numero effettivo di giornate lavorative non inferiori a 181 giornate, e la cui retribuzione, viene corrisposta mensilmente a norma del contratto nazionale di lavoro e dei contratti integrativi provinciali. Gli Otd sono lavoratori assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, anche a carattere saltuario, senza che sussista il diritto alla conservazione del posto. I *compartecipanti*, intesi come lavoratori ai quali vengono affidati, nel corso dell'annata agraria, lavori correlati ad una determinata fase del ciclo biologico di coltivazione, ricevendo in compenso una quota parte del prodotto, sono assimilati agli Otd.
- **IMPIEGATI AGRICOLI:** sono lavoratori che svolgono un'attività nel campo tecnico-amministrativo di coordinamento e controllo o di esecuzione con diverso grado di responsabilità.
- **UNITA' LAVORATIVA AZIENDALE (ULA):** Tempo necessario per l'assolvimento delle funzioni di gestione dell'azienda agricola. L'ULA esprime la necessità di lavoro pari a 2.200 ore di lavoro annuo. Ad ogni azienda agricola, in base agli ordinamenti colturali e alle mansioni zootecniche praticate, corrisponde un valore in ULA espresso da numeri interi e da millesimi. Una ULA esprime la dimensione minima che si correla alla soglia minima di redditività.
- **REDDITIVITA':** Dimensione economica dell'azienda agricola, che, in base agli ordinamenti produttivi, comprese le attività zootecniche, definisce il livello soglia di economicità e di funzionalità, secondo i criteri utilizzati nell'ambito dei piani di sviluppo rurale regionale in rapporto al profilo altimetrico ed economico dei territori. La redditività viene definita in base al Reddito Lordo Standard di riferimento, come determinato secondo le indicazioni della decisione 85/377/CE della Commissione della Comunità Europea. L'unità di misura convenzionale della redditività aziendale è l'Unità di Dimensione Economica (UDE). Un UDE corrisponde a 1.200 euro di Reddito Lordo Standard.
- **GIORNATA DI LAVORO:** Prestazione lavorativa di otto ore. Per le prestazioni inferiori alle ore 8 quotidiane si deve procedere alla conversione delle ore in giornate, mediante il quoziente determinato dalla sommatoria delle ore al numeratore e numero 8 ore al denominatore. Le giornate di ferie, congedo e malattia non sono considerate giornate lavorative.

#### 4) **Finalità**

Il D.Lgs n.ro 99/2004 definisce, sia per le Persone fisiche che per le Persone giuridiche, la nuova figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), abrogando l'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n.ro 153, che aveva delineato la figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (I.A.T.P.), al quale venivano riconosciute alcune agevolazioni di tipo fiscale ed autorizzatorio, producendo effetti in campo previdenziale e contributivo, nonché implicazioni per quanto riguarda il regime della fiscalità in agricoltura.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n.ro 99/2004 e del D.Lgs n.ro 101/2005, la regione Campania provvede ad elaborare e ad adottare "I criteri per il riconoscimento dello status di Imprenditore Agricolo Professionale" e la relativa tenuta del Registro degli aventi diritto, essendosi reso necessario fornire un quadro interpretativo generale, anche al fine di uniformare l'applicazione della nuova norma e lo svolgimento del procedimento amministrativo su tutto il territorio regionale.

#### 5) **L'imprenditore agricolo professionale (IAP)**

Il D.Lgs n. 99/2004, come modificato dal D.Lgs n. 101/2005, definisce *"Imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole, di cui all'art. 2135 del Cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro"*.

Nel caso di imprenditori, che operano in zone svantaggiate e/o montane, i requisiti relativi al tempo di lavoro dedicato e il requisito del reddito globale da lavoro si ritengono soddisfatti qualora non siano inferiori al 25%.

Gli elementi costitutivi della definizione della figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) sono:

- a) possesso di conoscenze e competenze professionali;
- b) dedicare all'esercizio delle attività agricole aziendali (come indicate dall'art. 2135 Cod. civ.) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
- c) ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'esercizio delle attività agricole aziendali.

Per le zone montane e svantaggiate il riferimento è il 25%, sia per quanto riguarda il "tempo dedicato" che il "reddito ricavato" dalle attività agricole aziendali.

Le zone montane e svantaggiate sono quelle definite dagli artt. 17, 18, 19 e 20 del Reg.(CE) n. 1257/99, in quanto Il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, all'art. 93 recita *"Il Reg. (CE) n. 1257/99 è abrogato a decorrere dall' 1 gennaio 2007, ad eccezione degli artt. 17, 18, 19 e 20. Tali artt. saranno abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2010"*. Pertanto gli artt da 17 a 20 del Reg. (CE) n. 1257/99 risultano vigenti.

Lo status di IAP, oltre che alle persone fisiche, viene riconosciuto anche alle persone giuridiche, quali: società di persone, cooperative, società di capitali, anche a scopo consortile, qualora abbiano come oggetto sociale *"l'esercizio esclusivo delle attività agricole, di cui all'art. 2135 del Cod. civ."* e siano in possesso dei requisiti come definiti dal D.Lgs n. 99/2004 e dal D.Lgs n. 101/2005.

Nello specifico:

- per le Società di persone è richiesto che almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP; nel caso di Società in accomandita (S.a.s.) la qualifica deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario);
- per le Società cooperative è richiesto che almeno un socio amministratore sia in possesso della qualifica di IAP;

- per le Società di capitali è richiesto che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

La persona fisica può chiedere il riconoscimento dello status di IAP sia quale conduttore di impresa individuale, o in qualità di socio di una società agricola. Nel secondo caso il riconoscimento dello status di IAP si correla solo alla società per cui è stata fatta richiesta.

Il riconoscimento dello status di IAP, relativo alle Persone fisiche e alle Persone giuridiche, è correlato, inscindibilmente, alle condizioni soggettive del richiedente e alle condizioni oggettive dell'azienda agricola, sia essa a conduzione individuale, sia essa a conduzione societaria. Modificandosi le condizioni oggettive può modificarsi lo status di IAP.

Il riconoscimento dello status di IAP per una persona fisica individuale non è trasferibile alle Società.

Il riconoscimento dello status di IAP per una società, che si dedica all'esercizio esclusivo delle attività agricole (di cui all'art. 2135 del Cod. civ), riguarda unicamente quella società per la quale sono stati accertati i requisiti e le condizioni.

Non è possibile che la medesima persona, che ha chiesto lo status di IAP per una Persona giuridica, possa, in contemporaneità, fare richiesta per altra società (divieto del doppio riconoscimento).

La Persona fisica, con riconoscimento dello status di IAP, se conferisce i cespiti fondiari ad una società, automaticamente perde lo status di IAP individuale.

La Persona fisica può avere il riconoscimento dello status di I.A.P. per l'azienda agricola che conduce, e, contestualmente concorrere alla determinazione dello status di I.A.P. per una Società. In tali casi, il divieto riguarda la possibilità di accesso doppio alle agevolazioni tributarie e creditizie, secondo l'enunciato del comma 4-bis del D.Lgs integrato n. 99/04 che recita: *"in ogni caso, le agevolazioni, se richieste dalla Società, non possono essere riconosciute anche al Coltivatore Diretto socio o amministratore"*

#### **5.a) Conoscenze e competenze professionali**

Il requisito del possesso delle conoscenze e delle competenze professionali è accertato quando il soggetto richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- sia in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente ai sensi di legge; o laurea in medicina veterinaria per le sole aziende zootecniche) o diploma di Istituto tecnico agrario o professionale,;
- abbia esercitato l'attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coltivatore o di contitolare o di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno;
- abbia frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 150 ore, previsto dalle Regioni nell'ambito del PSR e del POR;
- abbia sostenuto positivamente l'esame dinanzi alla Commissione Provinciale, istituita ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 109/2 del 29 luglio 1988.

#### **5.b) Determinazione del requisito del tempo dedicato**

La determinazione del cosiddetto "tempo dedicato" alle attività agricole intraaziendale è determinato, sulla base del fabbisogno di lavoro necessario per l'esercizio delle attività agricole. Il "tempo dedicato" deve essere almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, comunque

non può essere inferiore al 50% del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo autonomo; ovvero non inferiore a 1.100 ore (metà del tempo di lavoro correlato ad una ULA).

Per gli imprenditori agricoli, le cui aziende ricadono in zone svantaggiate e/o montane, il fabbisogno di lavoro deve essere non inferiore a 550 ore (25% del tempo di lavoro correlato ad una ULA).

Il requisito del "Tempo dedicato" si deve intendere soddisfatto se il richiedente dimostra di dedicare all'esercizio delle attività agricole almeno 137,5 giornate, pari a 1.100 ore lavorative. Nelle zone svantaggiate e/o montane la soglia minima del "tempo dedicato" deve essere non inferiore a 68,80 giornate, pari a 550 ore lavorative.

#### **5.c) Determinazione del requisito del reddito derivante dall'esercizio delle attività agricole**

Il reddito da lavoro, ricavato dall'esercizio delle attività agricole aziendali, è valutato e determinato in base al "prospetto aziendale", secondo un format predeterminato, che deve essere redatto, obbligatoriamente, dal richiedente ai fini della determinazione della Produzione Lorda Vendibile (PLV). Al prospetto aziendale devono essere allegati ulteriori elementi probatori fra quelli di seguito elencati:

- a)** denuncia dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). L'imponibile assoggettato all'IRAP deve essere dimostrato con la esibizione della dichiarazione dei redditi, relativa all'esercizio dell'anno precedente quello in cui è prodotta la richiesta di riconoscimento dello status di IAP o facendo la media aritmetica degli imponibili degli ultimi tre anni, qualora, per eventi non prevedibili o particolari, si fossero determinate nell'anno precedente situazioni anomale (calamità naturali, ecc)-
- b)** riepilogo delle denunce IVA. Il riepilogo delle denunce IVA è obbligatorio per tutti i soggetti richiedenti il riconoscimento dello status di IAP, eccetto i produttori agricoli esonerati da tali adempimenti, a norma di legge.;
- c)** modello UNICO;
- d)** scritture contabili.

Inoltre, i soggetti Persone giuridiche, devono, altresì, presentare:

- e)** l'atto costitutivo, lo statuto, il bilancio di esercizio, l'eventuale nota integrativa, la relazione del Collegio dei sindaci;
- f)** Le Persone giuridiche, quali: Srl, Cooperative e Società semplici, in quanto società agricole che si dedicano all'esercizio esclusivo delle attività agricole, devono, altresì, indicare se, a norma del Decreto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 27 settembre 2007, n. 213, hanno optato per la determinazione del reddito in base agli estimi catastali (R.A. e R.D.), di cui all'art. 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni e integrazioni.

Al reddito, ricavato dall'esercizio delle attività agricole, devono essere sommati gli eventuali contributi pubblici (comunitari, statali, regionali) di sostegno al reddito agricolo.

Nel caso in cui il soggetto svolge più attività lavorative: da lavoro autonomo, da lavoro dipendente e da attività agricola, il requisito del reddito agricolo aziendale, necessario ai fini dell'attribuzione della qualifica di IAP, è determinato sulla base della comparazione fra il reddito ricavato dalle attività agricole aziendali e il reddito globale, ricorrendo al rapporto con al numeratore il reddito ricavato da attività agricole aziendali e al denominatore il reddito globale.

| Determinazione del reddito ricavato da attività agricole aziendali, per via analitica                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAA / RGL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAA = reddito da lavoro ricavato dall'esercizio delle attività agricole aziendali</li> <li>• RGL = reddito globale ( il RG è dato dalla sommatoria dei: RAA + RLD (reddito da lavoro dipendente) + RLA (reddito da lavoro autonomo) + RAE (reddito ricavato da lavoro agricolo extraaziendale)</li> </ul> |

## 6) **Obbligo di rispettare gli impegni**

La Persona fisica o la Persona giuridica, alla quale è stato riconosciuto lo status di I.A.P., si impegna, con la sottoscrizione della domanda di riconoscimento, a conservare i requisiti e le condizioni, necessari al riconoscimento dello stesso, per un periodo di almeno 5 anni, dalla applicazione delle agevolazioni, ricevute in qualità di I.A.P., previste dalle disposizioni in vigore; pena la decadenza delle agevolazioni medesime. Per i casi previsti dalle leggi (esempi: compendio unico, di cui all'art. 7 del D.Lgs n.ro 99/04; valorizzazione del patrimonio rurale, di cui all'art. 12 del D.Lgs n.ro 99/04), il periodo di mantenimento dei requisiti e delle condizioni va oltre i cinque anni, secondo le indicazioni normative specifiche.

Eventuali modifiche dei requisiti soggettivi e/o oggettivi devono essere comunicate allo STAPA-CePICA, territorialmente competente che, nel tempo di 20 giorni, verifica il nuovo stato dei fatti e la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello status di I.A.P. Il venire meno, anzitempo, dei requisiti necessari al riconoscimento dello status, comporta la decadenza dalle agevolazioni.

Viene, altresì, stabilito che, in caso di modifica transitoria dei requisiti soggettivi delle Persone giuridiche, comprese le società di persone, per variazione della composizione dell'organo di amministrazione, lo status di I.A.P. potrà essere mantenuto se, entro sei mesi dalla modifica, la Società dimostra di avere riacquisito il requisito soggettivo. In caso di modifica permanente delle condizioni, il riconoscimento ottenuto sarà revocato.

## 7) **Enti attuatori:**

- Settore Interventi per la Produzione Agricola (I.P.A.),
- Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA- CePICA).

## 8) **Procedure per il riconoscimento della qualifica di IAP**

La persona fisica o il legale rappresentante per le persone giuridiche che intendono chiedere il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) deve presentare richiesta all'Amministrazione regionale per il tramite degli STAPA-CePICA, competenti per territorio, con riguardo all'ubicazione della maggior parte dei terreni agricoli aziendali.

Nella domanda di riconoscimento della qualifica di IAP, i soggetti, per se medesimi o per le società rappresentate, devono dichiarare, ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000) il possesso dei requisiti, previsti dal D.Lgs n. 99/2004 e dal D.Lgs n. 101/2005, determinati secondo i parametri del presente documento.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda di riconoscimento dello status di IAP di impegnarsi a mantenere i requisiti soggettivi e i requisiti oggettivi necessari per la qualifica di IAP e a comunicare allo STAPA-CePICA competente le eventuali modifiche che dovessero intervenire.

In caso di modifiche permanenti delle condizioni, lo STAPA-CePICA provvede alla revoca del riconoscimento.

Lo status di IAP permane fino a che sussistono i requisiti e le condizioni necessari al riconoscimento dello stesso.

#### **9) Rilascio della certificazione di IAP e tenuta del Registro regionale degli IAP**

Lo STAPA-CePICA è competente al rilascio dell'attestazione del riconoscimento della qualifica IAP e alla tenuta del Registro provinciale degli IAP.

Il Dirigente dello STAPA-CePICA istituisce un "Registro" provinciale degli IAP sulla base delle attestazioni rilasciate e per ogni soggetto mantiene un fascicolo contenente tutta la documentazione prevista per l'accertamento dei requisiti e quella concernente le risultanze dei controlli in loco e le eventuali azioni di revoca della qualifica.

L'ordine cronologico del registro si costituisce di un codice formato da un numero progressivo, a partire da 1, dalla sigla della Provincia e dall'anno in cui avviene il riconoscimento. Per ogni nominativo di persona fisica o giuridica sono riportate in registro:

- i dati anagrafici, fiscali e residenziali del soggetto;
- l'ubicazione e la SAU dell'azienda agricola;
- la data di concessione del riconoscimento;
- le eventuali modifiche o revoche intervenute.

Per quanto riguarda le persone giuridiche devono essere riportate nel Registro i nominativi dei componenti dell'organo di amministrazione, nonché i nominativi delle persone socio/amministratore con qualifica IAP.

I Registri provinciali degli IAP devono essere tenuti sia in forma cartacea che informatica. A cadenza semestrale (entro il 30 giugno e entro il 30 dicembre), gli STAPA-CePICA competenti trasmettono all'I.P.A. le informazioni catalogate.

Il Settore I.P.A. provvede a collazionare i registri provinciali in un unico elenco regionale e ad aggiornarlo semestralmente.

#### **10) Attestazioni provvisorie**

In caso di mancanza del possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, necessari al riconoscimento dello status di I.A.P. , a richiesta dell'interessato, anche se iscritto "con riserva" presso l'INPS, lo STAPA-CePICA, competente per territorio, rilascia un attestato provvisorio sulla base del richiedente a conseguire i requisiti entro due anni dalla data di rilascio dell'attestato provvisorio.

L'attestato provvisorio è rilasciato ai fini delle agevolazioni tributarie in materia di imposizioni indiretta e creditizie, nonché ai fini di altre agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Decorsi i termini temporali previsti, l'attestazione provvisoria perde qualsivoglia efficacia e decadono tutte le eventuali agevolazioni, con l'obbligo cogente di restituire le medesime ai competenti Uffici con le modalità previste.

#### **11) I controlli**

I controlli riguardano:

**a) Controllo amministrativo:**

Il controllo amministrativo è effettuato dallo STAPA-CePICA e riguarda tutte le domande (100%).

Il controllo amministrativo, ai sensi del DPR n. 445/2000, riguarda la verifica documentale del dossier presentato dal soggetto interessato, a corredo della richiesta, per verificare la sussistenza delle condizioni previste dalle vigenti normative.

Nei casi necessari, e, comunque, per i richiedenti che svolgono più attività lavorative, il controllo amministrativo, deve comportare anche una "visita in situ", per un accertamento de visu delle condizioni oggettive. Le risultanze dell'accertamento in situ devono essere verbalizzate.

Le fasi della procedura istruttoria e degli accertamenti espletati devono essere riportati in una check-list.

Le incombenze della procedura istruttoria e quelle dei controlli in loco devono essere espletate da funzionari diversi, in ossequio del principio della segregazione delle funzioni.

**b) Controllo in loco:**

Il controllo in loco, per verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e delle condizioni oggettive nonché il mantenimento degli impegni, riguarda un campione non inferiore al 5%, fatta salva la piena autonomia degli STAPA-CePICA di espletare ulteriori controlli.

Gli STAPA-CePICA, nei casi di accertato inadempimento degli impegni, decretano la revoca dello status di IAP e danno comunicazione a tutti gli Organismi competenti.

**12) Successivi adempimenti istituzionali**

Con successivi atti del Dirigente del Settore Interventi Produzione Agricola (IPA) saranno adottati gli strumenti per una corretta e puntuale implementazione delle procedure e dei controlli.